

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11	Integrazione al Regolamento Comunale per il Commercio al dettaglio su aree pubbliche approvato con atto deliberativo C.C. n. 2 del 5.3.2004.
Data 30-04-2012	

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

D'ANDREA ANGELA	P	ANGELUCCI MASSIMILIANO	P
ANASTASIO GIOVANNINO	P	MANCINI AGOSTINO	P
SETTE GABRIELLA	P	TESTA LAURA	P
IOANNUCCI ROBERTO	P	PIERVENANZI CINZIA	A
GIORGI GIULIO	P	PERILLI FIORENZO	P
RANIERI ANGELO	P	LUCIANI FRANCESCO	P
GIULIANI ANGELO	A	DI CARLO ULDERICO	P
DELL'AGUZZO KATIA	P	LUDOVICI FRANCO	A
CIAMMETTI DOMENICO	P		

Assegnati n° 16	Presenti n° 14
In carica n° 17	Assenti n° 3

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANGELUCCI MASSIMILIANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MARI ROBERTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che giusto atto deliberativo C.C. n. 2 del 05.03.2004, esecutivo a termini di legge, si approvava il Regolamento inerente Fiere e Mercati costituito dall'allegato "A" e dall'allegato "B";

Considerata la volontà di questa Amministrazione Comunale di dislocare il mercato settimanale del martedì in altro sito per decongestionare dal traffico la Piazza del Municipio e Corso Sallustio ove il predetto solitamente si esplica;

Anche in relazione alla necessità di realizzare nuovi parcheggi con disco orario;

Preso atto, altresì, del sondaggio popolare con esito favorevole riguardo l'individuazione di un'area comunale conforme alla necessità della cittadinanza ubicata in località "San Matteo" individuata al Fg. 33 particella n. 1074;

Rilevato che conseguentemente si rende necessario modificare l'art. 2 dell'allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 2 del 05.03.2004 concernente le "norme sul funzionamento dei mercati" sostituendo "l'area destinata al mercato di cui trattasi è ubicata nella Piazza Municipio" con **"l'area destinata al mercato di cui trattasi è ubicata in località San Matteo"** dislocata secondo l'allegato grafico planimetrico costituita da:

- n. 2 posteggi aventi dimensioni ml. 4x3
- n. 5 posteggi aventi dimensioni ml. 6x3
- n. 12 posteggi aventi dimensioni ml. 8x5
- n. 4 posteggi aventi dimensioni ml. 9x5
- n. 1 posteggi aventi dimensioni ml.10x5

Considerato, altresì, che si rende necessario integrare l'allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 2 del 05.03.2004 concernente Regolamento Comunale generale per il Commercio al dettaglio su aree pubbliche, secondo la più recente normativa in materia e in particolar modo ai sensi della L.R. 135/99 e successivi provvedimenti, e che gli articoli per i quali si rende necessario procedere ad una modifica sono: art. 5 c. 4, art. 6 c. 4, art. 7 c. 9, art. 8 c. 10, art. 11, art. 12 c. 2, art. 13 c. 2 e 3, aggiungendo all'art. 14 l'art. 14 bis commi 1,2,3,4,5, art. 16, art. 17, art. 18;

Preso atto del Decreto Legislativo 267/00;

Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell'art. 49 del DL/vo 267/00;

Preso atto del vigente Statuto Comunale;

Con votazione 11 favorevoli, 3 astenuti (Luciani F. , Perilli F., Di Carlo U.), espressa nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni di cui innanzi che ivi si intendono riportate di modificare l'allegato A) del vigente Regolamento Comunale di Fiere e Mercati nonché integrare e modificare l'allegato B) del predetto Regolamento, approvato giusto atto deliberativo C.C. n. 2 del 05.03.2004 esecutivo a termini di legge;

di dare atto che gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

di dichiarare il presente atto deliberativo, con successiva votazione 11 favorevoli, 3 astenuti (Luciani F. , Perilli F., Di Carlo U.) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 DL/vo 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
D'ANDREA ANGELA	ANGELUCCI MASSIMILIANO	MARI ROBERTO

Visto, si esprime parere , in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile Del Servizio

DR. MARI ROBERTO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 01-06-2012 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 01-06-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARI ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARI ROBERTO

**COMUNE DI PIZZOLI
(L'Aquila)**

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Allegato A alla deliberazione di C.C. n. 11 del 30.4.2011

Art 1 - Finalità

Le presenti norme in relazione al disposto dell'art. 28 del titolo X del D.Lgs n. 114/1998 nonché della legge regionale n. 135/1999, disciplinano il funzionamento del seguente mercato così come definito dalla L.R. n. 135/99, art. 2, p.to 5.

Art. 2 – Individuazione dell'area

Mercato di Pizzoli - annuale con cadenza settimanale tutti i martedì di ogni mese

L'area destinata al mercato di cui trattasi è ubicata nello loc. S. Matteo dislocata secondo l'allegato grafico planimetrico ed è costituita da

- n. 12 posteggi aventi dimensioni 8 x 5
- n. 1 posteggio aventi dimensioni 10 x 5
- n. 4 posteggi aventi dimensioni 9 x 5
- n. 2 posteggi aventi dimensioni 4 x 3
- n. 5 posteggi aventi dimensioni 6 x 3

Art. 3 - Suddivisione dell'area di mercato

L'area di mercato di Pizzoli è suddivisa come segue:

- settore alimentare posteggi n. 3 (di cui 1 alimentare, 1 ittico, 1 frutta e verdura)

- settore non alimentare posteggi n. 21

I posteggi del settore non alimentare verranno ripartiti in base alle seguenti categorie merceologiche (ex D.M. 30 agosto 1971); n. 8 cat. IX e X (articoli di vestiario, prodotti tessili); n. 2 cat. XI (calzature ed articoli in pelle e cuoio); n. 2 cat. XII-XIV (articoli casalinghi, elettrodomestici, ferramenta).

I posteggi del settore alimentare verranno ripartiti: n. 2 cat. VI - (frutta e verdura). La vendita dei prodotti del settore alimentare potrà essere esercitata soltanto su negozi mobili, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002.

Art. 4 – Orario di vendita

I mercati osserveranno il seguente orario di vendita:

dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 7,30 alle ore 14,00

dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

L'occupazione del posteggio è consentita 30' min. prima e sino a 30' min. dopo gli orari sopra indicati.

Art. 5 - Affissione del documento identificativo:

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre il documento relativo alla concessione, nonché di esibire l'autorizzazione al commercio ed ogni altro documento cui la legge fa obbligo per l'esercizio dell'attività, al personale di vigilanza.

Art. 6 - Controllo igienico sanitario

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria e deve avvenire senza che siano toccati dagli acquirenti o altre persone non espressamente preposte alla vendita ed in possesso del libretto sanitario di cui al comma seguente.

Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti, debbono essere muniti del libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dall'autorità.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci e ad altri prodotti confezionati.

In ogni caso, l'attività di vendita è soggetta alle norme di carattere igienico sanitario vigenti ed alle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria nonché alle norme contenute nel vigente regolamento comunale in materia.

Art. 7 – Pubblicità dei prezzi

Il venditore è tenuto ad applicare su tutti i generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi. Il venditore non può, in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

Art. 8 – Divieto di pubblicità

Nell'ambito dei mercati sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 9 – Regolamentazione dei posteggi

Per la concessione dei posteggi si osserveranno le disposizioni previste nell'apposito regolamento comunale.

Art. 10 – Sanzioni

Per le violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs 31.3.98, n. 114.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche e quelle di cui al titolo X del D.Lgs 114/98 e dalla legge regionale 135/99.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA FIERA

Art.1 - Finalità

Le presenti norme, in relazione al disposto dell'art. 28 del titolo X del D.Lgs n. 114/198 nonché della legge regionale n. 135/1999, disciplinano il funzionamento della fiera locale così come definita dall'art. 2, p.to 11 della legge regionale medesima;

Art. 2 – Individuazione dell'area fiera

L'area destinata alle fiere di cui trattasi è ubicata nel Comune di Pizzoli, in Corso Sallustio, Piazza del Municipio e per i mezzadri nello spazio antistante l'abbeveratoio sito all'incrocio tra la Via dell'Osteria e Via Fonte Trio (Feletta) ed è dislocata secondo l'allegato grafico planimetrico ed è costituita come segue:

- n. 1 posteggio avente dimensioni m.18 x 4
- n. 5 posteggi aventi dimensioni m. 12 x 4
- n. 1 posteggio avente dimensioni m. 11x 4
- n. 9 posteggi aventi dimensioni m. 10 x 4
- n. 58 posteggi aventi dimensioni m. 8 x 4
- n. 1 posteggio avente dimensioni 7 x 4
- n. 2 posteggi aventi dimensioni 6 x 4
- n. 1 posteggio avente dimensioni 5 x 4
- n. 2 posteggi aventi dimensioni 4 x 4

Art. 3 – Suddivisione dell'area fiera

L'area fiera è suddivisa come segue:

- settore non alimentare posteggi n. 70
- settore alimentare posteggi n. 5
- riservati ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni che esercitano la loro attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, della legge 125/1959, della legge n. 59 del 1963 e del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 57 n. 5

Art. 4 Orario di vendita

L'attività di vendita non può iniziare prima delle ore 8,00 e non può protrarsi oltre le ore 20,00.

L'occupazione del posteggio è consentita 30 minuti prima e sino a 30 minuti dopo gli orari sopra indicati.

Art. 5 Controllo igienico sanitario

La vendita dei generi alimentari è soggetta alle norme vigenti in materia, nonché alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria e deve avvenire senza che siano toccati dagli acquirenti o altre persone non espressamente preposte alla vendita ed in possesso del libretto sanitario di cui al comma seguente.

Gli esercenti tale commercio, i collaboratori, nonché i dipendenti, debbono essere muniti del libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dall'autorità. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati ai dolciumi ed agli alimentari confezionati.

In ogni caso, l'attività di vendita è soggetta alle norme di carattere igienico sanitario vigenti ed alle prescrizioni dell'autorità sanitaria nonché alle norme contenute nel vigente regolamento comunale in materia.

Art. 6 Pubblicità dei prezzi

Il venditore è tenuto ad applicare su tutti i generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi. Il venditore non può in ogni caso rifiutare la vendita nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

Art. 7 Divieto di pubblicità

Nell'ambito dei mercati sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 8 Assegnazione dei posteggi

Per l'assegnazione dei posteggi si osservano le disposizioni previste nell'apposito regolamento comunale.

Art. 9 Sanzioni

Per le violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs 31.3.98, n. 114.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del regolamento Comunale in materia di commercio su aree pubbliche e quelle di cui al titolo X del D.Lgs 114/98.

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Pizzoli disciplina e regola con il presente Regolamento, ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 114/98 ed in ossequio della L. R. n. 135/99, pubblicata sul B.U.R.A. n. 30 in data 28 dicembre 1999, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale.
2. il presente Regolamento disciplina le norme generali e gli indirizzi cui gli interessati devono attenersi nell'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

Art. 2 - Definizioni

1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione permanente, periodico o temporaneo.
5. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
6. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
7. Per mercato specializzato si intende il mercato, di cui al precedente comma 5, istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini, il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
8. Per mercato stagionale si intende il mercato, di cui al precedente comma 5, che si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche o turistiche del Comune interessato.
9. Per presenze in un mercato, di cui al precedente comma 5, si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
10. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dall'arti, comma i della Legge 287/91.
12. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune di Pizzoli per gli operatori aventi la concessione di posteggio e

dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, in riferimento al settore o ai settori merceologici.

13. Per concessione di posteggio si intende l'atto rilasciato dal Comune di Pizzoli che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati o nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.

Art. 3 - Campo di applicazione

Sono soggetti al presente Regolamento tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dalle leggi dello stato, della Regione Abruzzo, nonché dal presente Regolamento e dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali. Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione Europea si prescinde dall'applicazione del punto due del successivo art. 4, qualora l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

TITOLO II NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

Art. 4 - Modalità di svolgimento

1. Il Commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, assegnati temporaneamente, o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione e al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata per l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.
4. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.
5. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore, formalmente dimostrata, e per un periodo limitato, non superiore ad un mese, salvo proroga per eccezionali motivi, anche da altro soggetto purché socio (ai sensi dell'art. 2549 - 2554 c.c), familiare (ai sensi dell'art. 230 bis del c.c.) o dipendente (ai sensi dell'art. 2 della Legge 335/95 ed ai sensi della **L. 196/97**).

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche, l'interessato produce domanda al Comune di Pizzoli mediante lettera raccomandata. La domanda deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;

- b) L'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) L'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d) Gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
 - e) L'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
 3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
 4. E' prevista in base all'art. 4 della L.R. 135/99, per effetto della L.R. n. 10 del 28.3.2006 art. 2, la titolarità di un secondo posteggio nello stesso mercato o fiera purchè si tratti di un subingresso per trasferimento gestione da un soggetto autorizzato già in precedenza ad operare in tali aree istituite;
 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
 6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui al successivo art. 6.
 7. il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati stagionali, nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale,
 8. il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante che cambia di residenza è tenuto a far annotare la variazione sul titolo autorizzatorio, che assume carattere provvisorio, dal nuovo Comune che provvederà al rilascio di un nuovo titolo previo ritiro del vecchio e alle future vidimazioni annuali.
 9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
 10. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
 11. Ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990, il termine per l'istruttoria delle domande è assegnato in giorni 90 e le stesse si intendono accolte qualora entro detto termine non venga inviata comunicazione di diniego.

Art. 5 Bis - Limitazioni

1. I concessionari di posteggio di mercati o fiere non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
2. E' vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento dell'intero assetto commerciale, nonché l'agevole frequentazione dello stesso.

3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. Le tende di protezione alle strutture di vendita, ove ammesse, devono essere collocate rispettando le prescrizioni e le limitazioni dettate a condizione, comunque, che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi rumorosi, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tali giornate, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio della vendita.
7. L'inosservanza delle disposizioni da parte di tutti gli operatori costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6 - Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e i quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
2. il bando deve contenere:
 - a) L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
 - b) il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'articolo precedente;
 - c) Il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 - d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
 - e) Ogni altra notizia utile agli operatori.
3. il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) minor numero di autorizzazioni possedute.
4. Non è in alcun caso previsto nei criteri di assegnazione il minor numero di autorizzazioni possedute o la minore età, per cui si ritiene legittimo mantenere...**"ulteriori criteri stabiliti dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti più rappresentative del settore"**, valutando all'occorrenza quali possano essere detti criteri aggiuntivi.
5. Prima della pubblicazione del bando di cui sopra, il Comune provvederà ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri innanzi

evidenziati. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Art. 7 - Validità ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere

1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune di Pizzoli prima della scadenza.
2. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione.
3. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.
4. I posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera sono assegnati, giornalmente, ad eccezione se trattasi di box o manufatti, ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera.
5. Il Comune provvede giornalmente alla registrazione delle presenze che verranno accertate su apposito registro dal personale della Polizia Municipale e comunicate all'Ufficio Commercio che, a sua volta deve annotarle su registro proprio.
6. Nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione, o in caso di ristrutturazione dei mercati esistenti, i posteggi devono essere organizzati per disposizione e per ampiezza in modo che possano essere utilizzati, dove ne è consentito l'uso, anche da automezzi.
7. Il Comune, tramite l'Ufficio Commercio e l'organo di vigilanza addetto al controllo, tiene a disposizione degli operatori una planimetria di mercato continuamente aggiornata.
8. Nei mercati devono essere riservati i posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al precedente art. 6 qualora vi siano domande superiori alla disponibilità.
9. Quando le date di svolgimento dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo svolgimento specifico delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa il Comune dispone il recupero di un mercato non effettuato in altra data (preferirsi un domenicale o un festivo per la maggior tutela degli operatori interessati, così come nominato nella normativa regionale vigente).
10. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve limitazioni di carattere igienico sanitario.

Art. 8 - Norme concernenti le fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.

2. Per fiera specializzata si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie del medesimo genere.
3. Per fiera locale si intende la manifestazione, di cui al comma 1, a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.
4. Per presenza effettiva in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
5. Le domande di partecipazione alle fiere devono pervenire mediante invio per raccomandata al protocollo del Comune, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.
6. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, da pubblicare all'albo pretorio on-line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
8. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.
9. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.
10. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.
11. I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
12. Nelle fiere di cui al presente articolo il Comune può assegnare a sua discrezione posteggi in più che non possano superare la soglia del 5%, al fine di non dequalificare la manifestazione (comma 7 art. 8 L.R. 135/99).
13. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui al presente articolo possono essere distinte secondo i settori e le tipologia determinate dal Comune.

Art. 9 - Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, a **condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico**. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6,8, e 9 dell'art. 19 del D.Lgs 114/98.
2. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco ai sensi del successivo art. 16, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare, per un **massimo di due ore nello stesso punto** ed a

distanza di almeno trecento metri tra una sosta e l'altra ed è soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del codice della strada.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge statale 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Esercizio dell'attività su aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

Art. 11- Aree private

1. Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere per uno o più giorni della settimana o del mese, essa può essere inserita tra le aree destinate all'attività e i soggetti promotori hanno diritto prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Le concessioni di posteggio rilasciate ai sensi di quest'articolo non possono comunque superare il numero di cinque (uno per ogni area messa a disposizione del Comune)
3. Tali aree devono essere tenute pulite dai rispettivi titolari di posteggio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 12- Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione

1. il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune di Pizzoli per gli operatori concessionari di posteggio, al comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda o che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. Per il trasferimento della gestione e della proprietà dell'azienda, per il commercio su aree pubbliche, per atto di vivi e cause di morte, ai sensi della circolare del M.I.C.A. del 3.4.2000 è previsto l'obbligo dell'intervento notarile del deposito dell'atto di trasferimento dell'azienda, giacchè tutte le imprese, anche quelle definibili "di piccoli imprenditori", obbligatoriamente iscritte al Registro delle Imprese vanno assoggettate a tale regime.
3. La comunicazione presentata è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.
4. il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.

5. Qualora il soggetto interessato non abbia usufruito delle facoltà di cui all'art. 5, comma 3 della legge statale 25 marzo 1997, n. 77, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.
6. il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Art. 13- Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza. Per quanto riguarda un mercato settimanale la revoca diventa effettiva dopo 18 assenze ingiustificate sulle 52 presenze possibili.
3. il rapporto di cui sopra, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

TITOLO III

Art. 14- Criteri ed indirizzi per la programmazione dell'attività del commercio su aree pubbliche a posto fisso

1. In relazione all'indirizzo prescelto dal Legislatore Regionale di orientare lo sviluppo del commercio su aree pubbliche a posteggio in analogia a quanto avviene per il commercio fisso al dettaglio ed in considerazione della necessità di contenere fenomeni di congestionamento o di rarefazione del servizio sul territorio, si assumono i seguenti criteri:
 - a) La consistenza dei mercati viene pianificata in rapporto alla popolazione servita;
 - b) La consistenza del numero dei posteggi nell'ambito del Comune per le singole zone, deve essere stabilita in rapporto alla rete al commercio fisso al dettaglio, evitando condizioni di disparità tra gli operatori;
 - c) la dimensione e la localizzazione delle aree individuate per la istituzione dei mercati, fanno riferimento a regole urbanistiche di assetto del territorio e ai problemi di impatto sulla mobilità della popolazione.
2. In relazione all'indirizzo di razionalizzare la funzione assolta dal commercio al dettaglio su aree pubbliche si assumono i seguenti criteri:

- a) per i mercati quotidiani l'ubicazione di aree per le attività del commercio a posto fisso deve prevedersi in ragione della esigenza di coprire porzioni del territorio non servite sufficientemente;
- b) per i mercati quotidiani la localizzazione deve essere stabilita con criteri di insediabilità di tipo urbanistico, in rapporto all'accessibilità ed alla mobilità della popolazione;
- c) per i mercati periodici la dimensione va stabilita in rapporto alla popolazione residente e fluttuante e subordinata alla consistenza della rete al dettaglio fisso in ragione inversa della ricorrenza del periodo;
- d) per i mercati periodici la ricorrenza come giornate della settimana o del mese deve essere diversa tra Comuni vicini.

Art. 14 bis Disposizioni particolari per la gestione di fiere e mercati (Rif. Art. 16 L.R.135/99)

1- Il Comune esercita le funzioni concernenti, il rilascio, la revoca, la reintestazione, la sospensione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività, nonché il rilascio, la sospensione (in caso di accertamento e/o contraddittorio - L. 241 del 7.8.1990 su eventuale contestazione o violazione) e la revoca delle concessioni di posteggio ad esse collegate.

2- Il Comune può affidare, sulla base appunto del dispositivo regionale, la gestione dei servizi di natura amministrativa e la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere ai seguenti soggetti:

- a- associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- b- enti pubblici;
- c- cooperative e consorzi costituiti di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

3- Lo strumento amministrativo utilizzabile per l'affidamento è quello della convenzione recante la definizione dei servizi oggetto dell'affidamento di gestione, le modalità di svolgimento, gli obblighi delle controparti, la regolazione degli aspetti di natura economica.

4- Ai fini della definizione del soggetto con il quale operare in convenzione, costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata con la stipula di precedenti convenzioni o organizzazione di eventi, la comprovata esperienza dimostrata con la gestione di fiere, mercati straordinari e/o di singoli settori merceologici.

5- Tutti gli atti concernenti l'istituzione la modifica e la soppressione di mercati e fiere nonché lo spostamento e la definizione di regolamenti sono sottoposti all'acquisizione del parere dell'Associazione di categoria degli operatori del settore e dei Consumatori, presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15 - Orari e calendari dei mercati e delle fiere

1) La determinazione degli orari dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è finalizzata al perseguimento della migliore fruizione possibile dell'offerta da parte dei consumatori e all'opportunità di stabilire pari condizioni fra commercio su aree

pubbliche e altro commercio al dettaglio, mediante condizioni di flessibilità e di intervalli diversificati secondo le condizioni climatiche e con riferimento agli altri orari scolastici, lavorativi, dei servizi collettivi pubblici e privati.

2) I Comuni, sulla base degli indirizzi generali di cui ai precedenti commi e sentite le organizzazioni dei consumatori, e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabiliscono gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nonché eventuali deroghe alla normativa generale sugli orari. In ogni caso non si può sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.

3) Gli orari di vendita sono uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato o fiera a prescindere dalle merceologie trattate. In caso di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere è consentita, previa deliberazione del Comune e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso.

Art. 16 - Norme igienico sanitarie

Nel rispetto dell'art. 18 della L.R. 135/99 l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'esercizio accessorio di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari, sono soggetti, nonché sottoposti, alle norme ed ordinanze comunitarie e nazionali vigenti.

Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quelli in vigore stabiliti dal Ministero della Sanità.

Art. 17- Sfera di applicazione del Regolamento

1. il presente Regolamento si applica agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.
2. il presente Regolamento si applica anche ai soggetti che intendono vendere ed esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla legge statale 20 novembre 1971, n. 1062.
3. il presente Regolamento non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge statale 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98.
5. Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.
6. Le occupazioni con l'esposizione delle merci ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

Art. 18 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le sanzioni previste al Titolo X del D.Lgs. 114/98, e della L.R. 50/2010 e l'art. 20 bis della L.R. 135/99.

2. Chiunque violi i precetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, è punito con una sanzione pecuniaria da € .51,65 a € . 309,87 con le procedure di cui alla L. 689/81.
3. Chiunque violi le limitazioni dell'orario di cui all'art. 17 è punito con la sanzione amministrativa da € . 51,65 a 516,46 con le procedure di cui alla L. 689/81.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, ovvero, in caso di attività settimanale, per non più di 3 mercati consecutivi.
5. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Sindaco di Pizzoli.
7. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Cessazione e abrogazione di norme

1. Per effetto dell'esplicita dichiarazione di abrogazione contenuta dall'art. 30, comma 6 del Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, cessano di avere efficacia tutte le norme di cui alla Legge 28 marzo 1991, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni e quelle emanate dalla Regione Abruzzo L.R. 90/94 e L.R. 22/97 e Delibera del C.R. n. 69/22 del 23 settembre 1997, ed ancora cessano di avere efficacia tutte quelle norme che risultano incompatibili o contrarie alle disposizioni contenute nel Decreto Lgs. 114/98, nella L.R. n. 135/99 e nel presente Regolamento.

Art. 20 - Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla legge statale 112/91

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi delle leggi statali 19 maggio 1976, n. 398 e 28 marzo 1991, n. 112 è convertita d'ufficio e senza spese per gli operatori.

2. Alle conversioni provvedono rispettivamente:

- a) Il Comune di Pizzoli limitatamente alle concessioni rilasciate per il proprio territorio;
- b) I Comuni di residenza per i soggetti titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
- c) I Comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione già in possesso di soggetti residenti fuori Regione.

3. Gli operatori entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono il rinnovo della propria autorizzazione con l'obbligo da parte del Comune di provvedere entro i successivi centoventi giorni al rilascio della nuova autorizzazione con contestuale ritiro del vecchio titolo autorizzativo. Trascorsi duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge non è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche all'operatore che non abbia prodotto richiesta del nuovo titolo autorizzativo ai sensi del comma i del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che non hanno esercitato nei termini previsti la facoltà di cui all'art. 5, comma 3, della legge statale 25 marzo 1997, n. 77. A tal fine l'operatore provvede d inoltrare richieste di conversione

Ufficio Provinciale di L'AQUILA - Direttore: DOTT. ING. CESIDIO VINCENZO SCOCCIA

Per Visura

N=19900


E=-12600

Particella: 1624

Comune: PIZZOLI
Foglio: 33

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 634,000 x 378,000 metri

22-Dic-2011 9:53
Prot. n. 160840/2011



COMUNE DI PIZZOLI

Località S. Matteo

PLANIMETRIA GENERALE

LEGENDA

Posteggio n. 1	m. 8x5
Posteggio n. 2	m. 8x5
Posteggio n. 3	m. 8x5
Posteggio n. 4	m. 8x5
Posteggio n. 5	m. 8x5
Posteggio n. 6	m. 8x5
Posteggio n. 7	m. 8x5
Posteggio n. 8	m. 8x5
Posteggio n. 9	m. 10x5
Posteggio n. 10	m. 8x5
Posteggio n. 11	m. 9x5
Posteggio n. 12	m. 8x5
Posteggio n. 13	m. 9x5
Posteggio n. 14	m. 9x5
Posteggio n. 15	m. 9x5
Posteggio n. 16	m. 8x5
Posteggio n. 17	m. 8x5
Posteggio n. 18	m. 4x3
Posteggio n. 19	m. 4x3
Posteggio n. 20	m. 6x3
Posteggio n. 21	m. 6x3
Posteggio n. 22	m. 6x3
Posteggio n. 23	m. 6x3
Posteggio n. 24	m. 6x3

Tra un posteggio e l'altro lasciare 1 metro di distanza

